Situazione giuridica – Felix von Wohlgemuth, avvocato

* La circolare di Salvini del 3 aprile 2019 fa riferimento solo alla situazione giuridica attuale (legge 8 settembre 1997, n. 357) e la interpreta. Non si può certo parlare di una franchigia all’abbattimento. In più in questa circolare si parla di rischio per la “pubblica incolumità” per cui l’uccisione sarebbe consentita. La suddetta “pubblica incolumità” riguarda comunque solo la sicurezza delle persone e non quella degli animali domestici.
* Legge del 1997 (attuazione della direttiva Habitat): si deve fare prevenzione, ad esempio con il monitoraggio delle popolazioni e solo dopo che si è appurato che tutte le misure di protezione sono inefficaci si può provvedere alla rimozione di un esemplare problematico.

*Articolo 7*

*Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie (1)*

*1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.*

*2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.*

* **questa "****Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni," dovrebbe quindi emanare delle linee guida, cosa che non ha ancora fatto. Si veda il punto successivo:**
* Una soluzione mirata sarebbe da ricercare nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni: Qui dovrebbe avvenire l’elaborazione di un piano secondo le linee guida della direttiva Habitat per la gestione dei grandi carnivori.
* Problema: qui i lavori sono bloccati da diverso tempo, perché le Regioni che non sono colpite dalla presenza dell’orso o del lupo sono maggioritarie e sono contrarie all’abbattimento di esemplari problematici.
* La conferenza Stato-Regioni è ad ogni modo la chiave per una soluzione.
* La legge provinciale sul lupo è ferma alla Corte costituzionale e per il 90% è incostituzionale.

**Definizione svizzera del “lupo problematico”**

Regolamento del 29 febbraio 1988 - Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP 922.01)

Articolo 4 bis Regolazione del lupo

2 In caso di danni ad animali da reddito**, la regolazione è autorizzata se** nell'areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo **sono stati uccisi almeno 15 animali da reddito nell'arco di quattro mesi.**

3 In caso di grave pericolo per l'uomo, **la regolazione è autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti dell'uomo**.

Articolo 9 bis Misure contro singoli lupi

1 Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito.

2 Un **danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante** se nel suo areale abituale di attività:

a. sono uccisi **almeno 35 animali da reddito nell'arco di quattro mesi**

b.sono uccisi **almeno 25 animali da reddito nell'arco di un mese; o**

c. sono uccisi **almeno 15 animali da reddito dopo che l'anno precedente erano già stati registrati danni causati da lupi.**

3 Per valutare il danno di cui al capoverso 2 **non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi** in una regione in cui, **malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione** ragionevolmente esigibile**.**

**Provvedimenti**

* **Il Tirolo** noleggia agli allevatori recinzioni elettriche compresi generatori di elettricità 🡪 il gregge deve essere rinchiuso alla sera; problema: il Sudtirolo non incentiva l’assunzione di pastori
* In **Trentino** i pastori vengono finanziati dalla Provincia. A carico della Provincia vengono portati in alta montagna anche i container per i pastori, compresi di allacciamento elettrico, per non dover prevedere misure edili in aree montane.
* **Cani da pastore** possono essere problematici, attaccano anche l’uomo. I cani pastore tradizionali non possono affrontare il lupo, ma aiutano i pastori a raccogliere il bestiame la sera.
* **I lupi non si devono abituare all’odore umano:** bisogna assolutamente evitare di lasciare i rifiuti sulle malghe.
	+ Problema: i cacciatori sventrano la selvaggina ancora nel bosco e seppelliscono le interiora. I lupi le dissotterrano e si abituano così all’odore dell’uomo: qui è necessario trovare delle misure preventive.

**Conclusione**

Dobbiamo sostenere gli allevatori e i contadini a implementare tutto ciò che è possibile per legge e non dobbiamo fare loro false promesse su una presunta libertà di sparare. Al momento la cosa, semplicemente, non è possibile.